Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione nel caso 2710/2009/RT - Presunta mancata effettuazione di un pagamento e mancata fornitura di informazioni precise

Decisione
Caso 2710/2009/RT - **Aperto(a) il** 03/12/2009 - **Decisione del** 12/05/2010

Il denunciante, un ex funzionario della Commissione europea, percepisce una pensione d'invalidità a seguito di un incidente. Dopo l'incidente, ha chiesto alla Commissione di corrispondergli le indennità a cui aveva diritto. Non essendo soddisfatto della proposta della Commissione riguardante la sua percentuale d'invalidità e l'importo totale delle sue indennità, il denunciante ha chiesto che fosse convocata la commissione medica. Il 23 luglio 2009, a seguito della decisione finale della commissione medica, la Commissione l'ha informato che aveva diritto a ricevere l'importo di 9 545,31 EUR, oltre ai pagamenti già corrispostigli. La Commissione, tuttavia, non gli corrispondeva tale importo. Di conseguenza, il denunciante si rivolgeva al Mediatore.

Nella sua denuncia, egli dichiarava che la Commissione non gli aveva corrisposto l'importo corrispondente alla sua percentuale d'invalidità permanente, anche se l'aveva informato di avere provveduto in tal senso, e gli aveva fornito informazioni fuorvianti. Infine, domandava alla Commissione di effettuare il pagamento e di corrispondergli gli interessi per il ritardo.

Con lettera datata 4 gennaio 2010, il denunciante informava il Mediatore che, nel frattempo, la Commissione gli aveva corrisposto l'importo dovuto, maggiorato degli interessi per il ritardato pagamento. Nel suo parere, la Commissione confermava quanto suddetto.

Alla luce di ciò, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia preso le misure adeguate per definire la controversia. Pertanto, ha archiviato il caso.

IL CONTESTO DELLA DENUNCIA

1. Il denunciante, ex funzionario della Commissione europea, percepisce una pensione di invalidità a seguito di un incidente. Dopo l'infortunio, egli ha chiesto prestazioni di assicurazione della responsabilità civile, alle quali aveva diritto sulla base dell'articolo 73 dello Statuto e delle " *norme comuni relative all'assicurazione dei funzionari delle Comunità europee contro il rischio di infortunio e di malattia professionale" (in prosieguo: la "normativa sugli infortuni* ").

2. Il 18 marzo 2006 il denunciante ha presentato alla Commissione una denuncia ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, in cui sosteneva, in sostanza, che la Commissione aveva indebitamente ritardato la sua decisione in merito alla sua richiesta di risarcimento. La Commissione ha riconosciuto il lungo periodo di tempo necessario per trattare il caso del denunciante, ma ha negato il carattere abusivo del conseguente ritardo e ha affermato che la complessità del fascicolo giustificava il tempo necessario per chiuderlo.

3. Il 28 agosto 2006 il denunciante si è rivolto al Mediatore con una denuncia registrata con il riferimento 2782/2006/ *(MHZ)RT* . A seguito di un'indagine, il Mediatore ha riscontrato due casi di cattiva amministrazione nel trattamento del caso da parte della Commissione e ha formulato due osservazioni critiche per quanto riguarda il ritardo nel pagamento delle prestazioni assicurative per l'indennizzo del denunciante e la violazione dell'articolo 12 del codice di buona condotta amministrativa [1] .

4. Il 18 febbraio 2008 il denunciante ha presentato una nuova denuncia al Mediatore nei confronti della Commissione (*denuncia 492/2008/RT*), in cui dichiarava di non essere soddisfatto della proposta della Commissione relativa al tasso di invalidità e all'importo delle sue prestazioni di assicurazione della responsabilità civile. Di conseguenza, ha chiesto la convocazione della commissione medica. Egli ha sostenuto che la Commissione ha agito ingiustamente e ha tentato di influenzare il lavoro della commissione medica a favore della compagnia assicurativa privata dell'istituzione. Nella sua risposta del 4 marzo 2008, il Mediatore ha ritenuto che, sulla base degli elementi di prova presentati dal denunciante, non vi fossero motivi sufficienti per avviare un'indagine sulla sua denuncia.

5. Il 23 luglio 2009 la Commissione ha informato il denunciante di aver ricevuto, il 9 giugno 2009, la relazione finale della commissione medica che stabiliva il suo tasso di invalidità permanente. Essa ha aggiunto che, il 17 giugno 2009, ha trasmesso la relazione alla sua compagnia assicurativa. Essa ha dichiarato che, dopo aver ricevuto l'accordo della compagnia di assicurazione, avrebbe effettuato il pagamento del saldo corrispondente al suo tasso di invalidità permanente.

6. Il 27 luglio 2009 la Commissione ha informato il denunciante che, sulla base della relazione della commissione medica, aveva deciso che il tasso di invalidità permanente doveva essere del 64,5 %. Essa ha dichiarato che gli erano già stati effettuati due pagamenti provvisori, vale a dire: i) al 1º novembre 2005, corrispondente ad un tasso di invalidità del 40 %; e ii) il 2 novembre 2006, corrispondente ad un tasso di invalidità del 23,5 %. Di conseguenza, la Commissione procederebbe al pagamento del saldo corrispondente al tasso di invalidità

rimanente dell'1 %, vale a dire EUR 9 545.31.

7. Il 25 agosto e il 3 settembre 2 009 l'avvocato del denunciante si è rivolto ai servizi della Commissione. Egli ha sottolineato che la Commissione non aveva ancora effettuato il pagamento del saldo di EUR 9 545.31.

8. Il 10 settembre 2009 la Commissione (PMO [2]) ha risposto alle due lettere di cui sopra. Ha dichiarato che la sua compagnia di assicurazioni privata ha effettuato il pagamento del saldo sul conto bancario del denunciante il 25 agosto 2009.

9. Il 29 settembre 2 009 l'avvocato del denunciante ha risposto alla lettera della Commissione del 10 settembre 2009. Ha dichiarato che il suo cliente non aveva ancora ricevuto il pagamento finale e ha chiesto alla Commissione di spiegare il ritardo. Inoltre, ha sottolineato che il suo cliente aveva il diritto di chiedere alla Commissione di pagargli gli interessi per il pagamento tardivo.

10. Il 15 ottobre 2009 la Commissione ha risposto alla lettera in oggetto. Ha dichiarato che " *vi è stato un malinteso per quanto riguarda il pagamento del saldo* ". Dopo aver verificato con la compagnia di assicurazione, la Commissione ha constatato che il pagamento era stato effettuato il 30 settembre 2009 anziché il 25 agosto 2009. La Commissione ha espresso il suo rammarico per la situazione. Tuttavia, ha sottolineato che il ritardo di due mesi non può essere considerato "irragionevole", dato che "il termine abituale per tali pagamenti è di sei settimane". Inoltre, non vi è alcuna base giuridica per giustificare il pagamento degli interessi richiesti.

11. Il 22 ottobre 2 009 l'avvocato del denunciante si è nuovamente rivolto ai servizi della Commissione. Egli sottolinea che, quasi tre mesi dopo l'adozione della decisione della Commissione del 27 luglio 2009, il pagamento del saldo non era ancora stato effettuato. Chiede alla Commissione: i) effettuare immediatamente il pagamento del saldo; e ii) pagare gli interessi per il pagamento tardivo.

12. Il 3 novembre 2009 il denunciante si è nuovamente rivolto al Mediatore.

OGGETTO DELL'INDAGINE

13. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha presentato le seguenti accuse e richieste.

Asserzione :

La Commissione i) non gli ha versato il saldo corrispondente al tasso di invalidità permanente, sebbene lo abbia informato di averlo fatto; e ii) gli ha fornito informazioni fuorvianti riguardo al pagamento di cui sopra.

Domanda :

La Commissione dovrebbe effettuare il pagamento del saldo e pagare gli interessi per il ritardo.

L'INCHIESTA

14. Il 3 dicembre 2009 il Mediatore ha avviato un'indagine.

15. Il 4 gennaio 2010 il denunciante ha inviato un'ulteriore corrispondenza relativa alla sua denuncia. Il 2 marzo 2010 la Commissione ha inviato il suo parere sulla presente denuncia, che è stata trasmessa al denunciante con un invito a presentare osservazioni.

16. Il denunciante ha trasmesso le sue osservazioni il 25 marzo 2010.

ANALISI E CONCLUSIONI DEL MEDIATORE

A. Presupposto mancato pagamento del saldo e di fornire informazioni accurate e relative richieste

Argomenti presentati al Mediatore

17. Nella sua lettera del 4 gennaio 2010, il denunciante ha informato per la prima volta il Mediatore che, il 23 ottobre 2009 (ossia prima di presentare la sua denuncia al Mediatore), il suo avvocato ha presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto contro la decisione della Commissione del 27 luglio 2009. Egli ha sottolineato che l'oggetto della presente impugnazione riguardava anche la questione della mancata esecuzione, da parte della Commissione, del pagamento del saldo delle sue prestazioni di assicurazione della responsabilità civile.

18. Il denunciante ha affermato che, il 9 novembre 2009, dopo aver presentato la presente denuncia al Mediatore, la Commissione ha effettuato il pagamento del saldo corrispondente alle sue prestazioni di assicurazione della responsabilità civile. Inoltre, il 23 novembre 2009 la Commissione gli ha versato gli interessi di mora.

19. Secondo il denunciante, il pagamento del saldo delle sue prestazioni assicurative è stato ritardato perché la Commissione, ossia il PMO, ha effettuato per errore il pagamento sul vecchio conto bancario del denunciante.

20. Infine, il denunciante ha sottolineato che, nonostante le due osservazioni critiche formulate dal Mediatore nel quadro della sua indagine 2782/2006/(MHZ)RT, la Commissione non ha migliorato la qualità dei suoi servizi amministrativi. Alla luce delle nuove informazioni presentate nella sua lettera del 4 gennaio 2010, il denunciante ha suggerito che il Mediatore potesse svolgere un'indagine d'iniziativa sulla questione se decidesse di archiviare il caso in esame.

21. Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che, il 17 giugno 2009, ha inviato la relazione della commissione medica alla compagnia assicurativa per ottenere una ricevuta supplementare. La compagnia di assicurazione ha fornito la ricevuta in questione. Pertanto, il 27 luglio 2009 la Commissione ha inviato al denunciante la decisione definitiva relativa al tasso di invalidità permanente e ha chiesto alla compagnia di assicurazione di effettuare il corrispondente pagamento del saldo.

22. La Commissione ha dichiarato che, di norma, le affiliate ricevono il pagamento entro un termine di un mese. A seguito della lettera dell'avvocato del denunciante del 25 agosto 2009, la Commissione ha chiesto alla compagnia di assicurazione se avesse effettuato il pagamento. La compagnia assicurativa ha confermato di averlo fatto.

23. Il 29 settembre 2009, dopo aver ricevuto la seconda lettera dell'avvocato del denunciante, la Commissione ha contattato la compagnia di assicurazione. Dopo il controllo, la compagnia di assicurazione ha scoperto che, per errore, il pagamento era stato effettuato sul vecchio conto bancario del denunciante. La Commissione ha chiesto alla compagnia di assicurazione di effettuare il pagamento su un altro conto bancario e di pagare al denunciante gli interessi di mora. La compagnia assicurativa lo ha fatto. La Commissione ha sottolineato che non ci si poteva aspettare che il denunciante avesse nel frattempo cambiato il suo conto bancario.

24. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha espresso la sua insoddisfazione per la posizione della Commissione. Ha sostenuto che la Commissione ha commesso diversi errori per quanto riguarda il pagamento delle sue prestazioni di assicurazione della responsabilità civile, vale a dire i) ha agito in modo errato quando ha subordinato il pagamento delle sue prestazioni di assicurazione della responsabilità civile all'approvazione della relazione della commissione medica da parte della compagnia di assicurazione; II) il denunciante ha inviato alla Commissione una lettera raccomandata informandola a tempo debito della modifica delle coordinate bancarie; III) la compagnia assicurativa non ha adottato alcuna misura dopo aver effettuato il pagamento sul conto bancario sbagliato in due occasioni distinte; IV) la Commissione non ha agito tempestivamente dopo aver ricevuto la lettera del 25 agosto 2009 da parte dell'avvocato del denunciante, nella quale è stata informata che il pagamento non era stato effettuato; V) la Commissione ha agito erroneamente applicando solo un tasso di interesse del 5,50 % per il calcolo degli interessi di mora.

Valutazione del Mediatore

25. Il Mediatore ritiene che, effettuando il pagamento del saldo delle prestazioni di assicurazione della responsabilità civile del denunciante e pagando gli interessi per il ritardo verificatosi, la Commissione abbia soddisfatto la domanda presentata nella denuncia iniziale del denunciante.

26. Per quanto riguarda l'argomento del denunciante secondo cui il pagamento è stato ritardato perché la Commissione ha versato il saldo su un altro conto bancario per errore, il Mediatore osserva che il denunciante ha ricevuto l'importo dovuto, nonché gli interessi di mora. Il

Mediatore osserva inoltre che i fatti di cui sopra sono stati confermati dalla Commissione nel suo parere. Egli non ritiene pertanto utile proseguire ulteriormente la presente indagine.

27. Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia adottato misure adeguate per risolvere la questione.

28. Infine, il Mediatore prende atto della proposta del denunciante relativa all'avvio di un'indagine d'iniziativa sulla gestione del suo caso da parte dell'OMP e di casi analoghi e lo esaminerà nel contesto di altre proposte di future indagini di iniziativa.

B. Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

La Commissione ha adottato misure per risolvere la questione.

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo il 12 maggio 2010

[1] Decisione 2782/2007/(MHZ)RT, disponibile sul sito Internet del Mediatore http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/3225/html.bookmark [Link].

[2] Ufficio per l'amministrazione e il pagamento dei diritti individuali.